



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TERAMO

LE IMMUNITÀ DIPLOMATICHE

IMMUNITÀ DIPLOMATICHE

- riconosciute agli agenti diplomatici in forza di norme consuetudinarie che pongono taluni limiti alla potestà di governo di uno Stato nel proprio territorio.
- mirano ad assicurare lo svolgimento delle funzioni diplomatiche al riparo da ingerenze laddove uno Stato intenda instaurare relazioni diplomatiche con altri Stati.

CONVENZIONE DI VIENNA SULLE RELAZIONI DIPLOMATICHE (“CRD”)

Adottata nel 1961 da un ampio numero di Stati, tra i quali l'Italia, è entrata in vigore nel 1965.

Secondo la CIG essa corrisponde ampiamente al diritto consuetudinario in materia (Caso degli ostaggi a Teheran, sentenza 24.05.1980).

PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO

Procedura attraverso la quale l'agente diplomatico è investito delle funzioni diplomatiche nello Stato accreditatario.

- ha inizio con l'espressione di **gradimento** dell'agente diplomatico da parte dello Stato presso cui deve essere accreditato. Quest'ultimo non è tenuto a comunicare le ragioni del diniego di un gradimento (art. 4 CRD);
- si perfeziona e il capomissione assume le funzioni con la presentazione delle lettere credenziali (rilasciate dal Capo di Stato accreditante) al Ministero degli Affari esteri dello Stato accreditatario (art. 13 CRD).

ACCREDITAMENTO

I membri del personale diplomatico della missione devono, di regola, avere la cittadinanza dello Stato accreditante. (Art. 8, c. 1, CRD)

Tuttavia, previo consenso dello Stato accreditario, revocabile in qualsiasi momento, i membri del personale diplomatico della missione possono essere scelti tra i cittadini dello Stato accreditario. Tali soggetti non godono dell'immunità giurisdizionale personale, ma solo funzionale (art. 38 CRD)

ESPULSIONE DELL'AGENTE DIPLOMATICO

Uno Stato accreditatario è sempre libero di dichiarare il diplomatico persona non grata ed espellerlo.

la procedura di **espulsione** si perfeziona con la *consegna dei passaporti* e l'ingiunzione di lasciare il proprio Paese entro un dato tempo.

CHI GODE DELLE IMMUNITA' DIPLOMATICHE?

Oltre ai membri del personale diplomatico godono di immunità anche (cfr. art. 37 CdV):

- a) **I membri della famiglia dell'agente diplomatico**, che convivono con lui, godono dei privilegi e delle immunità menzionati negli articoli 29 (inviolabilità personale) a 36 (inviolabilità del bagaglio personale), sempreché non siano cittadini dello Stato accreditatario.

CHI GODE DELLE IMMUNITA' DIPLOMATICHE (segue)?

b) **I membri del personale amministrativo e tecnico della missione e i membri delle loro famiglie**, che convivono con loro, godono, sempreché non siano cittadini dello Stato accreditatario o non abbiano in esso la residenza permanente, dei privilegi e delle immunità menzionati negli articoli da 29 (inviolabilità personale) a 35 (esenzione da ogni prestazione personale, da ogni servizio pubblico e da oneri militari).

CHI GODE DELLE IMMUNITA' DIPLOMATICHE (segue)?

c) **I membri del personale di servizio della missione**, che non sono cittadini dello Stato accreditatario né vi hanno la residenza permanente, godono dell'immunità per gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, dell'esenzione dalle imposte e tasse sui salari che ricevono per i loro servizi e dell'esenzione prevista nell'articolo 33 (concernente le norme di sicurezza sociale).

QUATTRO CATEGORIE DI IMMUNITÀ DIPLOMATICHE

- INVIOLABILITA' PERSONALE;
- INVIOLABILITA' DOMICILIARE;
- IMMUNITA' GIURISDIZIONALE;
- IMMUNITA' FISCALE

I) INVIOLABILITÀ PERSONALE (art. 29 CdV)

La persona dell'agente diplomatico è inviolabile.

- Lo Stato territoriale deve astenersi dall'esercitare misure coercitive (ivi inclusi qualsiasi misura di polizia diretta contro la sua persona come ad es. fermo, arresto, perquisizione, detenzione)
- Lo Stato territoriale deve adottare delle misure preventive e repressive avverso misure coercitive imposte al personale diplomatico (cfr. caso degli ostaggi a Teheran)

II) INVIOLABILITÀ DOMICILIARE (arts. 22 e 30 CdV)

Si intende per domicilio sia la sede della missione diplomatica sia l'abitazione privata dell'agente diplomatico.

L'inviolabilità si estende anche ai mezzi di trasporto e alla corrispondenza degli agenti diplomatici.

Oltre alle misure negative di non ingerenza, lo Stato accreditatario deve anche adottare le misure preventive e di protezione dei locali della missione.

II) INVIOLABILITÀ DOMICILIARE (arts. 22 e 30 CdV)

La c.d. “extraterritorialità” della sede diplomatica non importa assenza di sovranità sul territorio da parte dello Stato accreditatario, ma solo impossibilità da parte di quest’ultimo di esercitare azioni coercitive all’interno della sede della missione diplomatica (es. fare ingresso e procedere a perquisizioni e sequestri) senza il consenso del capo missione dello Stato accreditante.

III) IMMUNITÁ DALLA GIURISDIZIONE LOCALE

Agli agenti diplomatici è riconosciuta l'immunità dalla giurisdizione, ma a tal riguardo occorre distinguere tra:

- immunità funzionali
- immunità personali.

IMMUNITÀ FUNZIONALI

Si tratta di immunità riconosciute al diplomatico in quanto organo dello Stato **per gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni**. È un'immunità sostanziale che perdura anche dopo la cessazione delle funzioni da parte del diplomatico, in quanto gli atti compiuti sono imputabili allo Stato e non sono propri dell'agente diplomatico. L'impossibilità di attribuire la responsabilità dell'atto all'agente fa sì che questi non possa mai essere sottoposto alla giurisdizione (civile e penale) dello Stato accreditatario, o di Stati terzi.

IMMUNITÁ PERSONALI

Si tratta di immunità dalla giurisdizione civile, penale e amministrativa riconosciute al diplomatico per **atti** da questi **compiuti come privato**.

Esse perdurano **finché durano le funzioni** diplomatiche esercitate (cfr art. 39 CRD).

Ratio: sono volta a garantire l'esercizio indisturbato delle attività diplomatiche, ma **terminano quando tali attività cessano**.

IMMUNITÀ PERSONALI (segue)

Una volta terminata la missione, l'agente diplomatico può essere sottoposto alla giurisdizione dello Stato presso cui era accreditato:

- a) Immunità dalla giurisdizione penale durante lo svolgimento della missione è inderogabile. Solo una volta terminata la missione può essere sottoposto ad un procedimento penale.

IMMUNITÀ PERSONALI (segue)

b) Immunità dalla giurisdizione civile durante lo svolgimento della missione è soggetta ad alcune **eccezioni** (art. 31(1) della CRD) in forza delle quali l'agente diplomatico non gode di immunità dalla giurisdizione civile e amministrativa nel corso del suo mandato quando si tratti di:

a. **azione reale circa un immobile** privato situato sul territorio dello Stato accreditatario, purché l'agente diplomatico non lo posseda per conto dello Stato accreditante ai fini della missione;

IMMUNITÁ PERSONALI (segue)

b. azione circa una **successione cui l'agente diplomatico partecipi privatamente**, e non in nome dello Stato accreditante, come esecutore testamentario, amministratore, erede o legatario;

c. azione circa **un'attività professionale o commerciale qualsiasi**, esercitata dall'agente diplomatico fuori delle sue funzioni ufficiali nello Stato accreditatario.

N.B.

All'esenzione dalla giurisdizione è tenuto solo lo Stato presso cui l'agente diplomatico esercita le sue funzioni (cfr. art. 40 CdV).

N.B. L'agente diplomatico è il beneficiario delle immunità diplomatiche, ma titolare del diritto è lo **Stato accreditante, che vi può rinunciare**

Art. 32 1. Lo Stato accreditante può rinunciare all'immunità giurisdizionale degli agenti diplomatici e delle persone che ne godono in virtù dell'articolo 37.

IV) IMMUNITÁ FISCALE (art. 23 – 34 CdV)

L'esenzione fiscale copre solo le imposte dirette e non quelle indirette.